



COMUNE DI LIVORNO

- SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 8761 DEL 24/10/2018

Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALE.

IL DIRIGENTE

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento all'art.107, che disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto lo Statuto del Comune di Livorno;

visto il Regolamento di Contabilità;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 563/2018 con la quale è stata approvata la nuova organizzazione macrostrutturale dell'Ente;

vista l'ordinanza sindacale n. 250 del 10.8.2018 "Affidamento incarichi dirigenziali di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 563/2018 di approvazione della nuova macrostruttura";

vista la Determina del Segretario Generale n. 2455 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il quadro di attribuzione delle competenze, c.d. "funzionigramma", delle strutture dirigenziali;

visto l'atto sindacale di conferimento incarichi dirigenziali n. 92 del 27.4.2018 con il quale, tra l'altro, viene affidato al dott. Massimiliano Bendinelli il nuovo Settore Sport, Turismo e Grandi Eventi fino alla fine del mandato amministrativo;

vista la determina del Dirigente del Settore Sport, Turismo e Grandi Eventi n. 4700 dell'11.6.2018 "Conferimento incarichi di posizione organizzativa Settore Sport Turismo e Grandi eventi e Settore Commercio";

vista la determina del Dirigente del Settore Sport, Turismo e Grandi Eventi n. 7053 del 30.8.2018 "Delega dell'esercizio di funzioni ai soggetti titolari di posizioni organizzativa del Settore Sport, Turismo, partecipazione e Grandi Eventi" e la successiva determina di parziale modifica n. 7636 del 18.9.2018;

visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e successive modificazioni;

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare il Titolo II relativo a "Programmazione e bilanci";

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.2.2018 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità nonché le risorse finanziarie assegnate ai relativi responsabili per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 14.2.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 20.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG/PDO2018/2020 e le sue successive modifiche/integrazioni;

visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto come previsto dall'art. 147 bis del D.

Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

vista la Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" che prevede che gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidino la gestione secondo procedure ad evidenza pubblica;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 353 del 2.11.2006 con la quale sono state approvate le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali;

vista la decisione n. 97 del 10.4.2018 con la quale la Giunta Comunale concorda con il contenuto del rapporto dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi (prot. 38557 del 23.3.2018) che indica nel dettaglio le destinazioni dell'esercizio delle attività sportive delle palestre "Bastione", "De Amicis", "Manlio Di Rosa", "Gualtierio Follati", "Lambruschini", "Marcini", "Mazzini", "Del Chicca", "Pazzini", "Alfredo Sussi", "Tesei", "Undici Maggio", "Gino Mario Cini (Gymnasium)", "Gustavo Marzi" e "Campana";

visto il Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 26.7.2010 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29.3.2017, per il quale per procedere all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica è necessario determinare preventivamente il canone d'uso;

vista la Relazione tecnica di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 72680 del 12.6.2017);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 77076 del 20.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Bastione" viene determinato in euro 11.041,91 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 76045 del 20.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "De Amicis" viene determinato in euro 8.280,36 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 77947 del 22.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Manlio Di Rosa" viene determinato in euro 12.579,28 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 77942 del 22.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Gualtierio Follati" viene determinato in euro 31.905,50 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 77932 del 22.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Lambruschini" viene determinato in euro 31.901,63 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 77082 del 20.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Mazzini" viene determinato in euro 9.937,72 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 78409 del 23.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Del Chicca" viene determinato in euro 18.261,50 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 78416 del 23.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Pazzini" viene determinato in euro 11.755,51 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 78430 del 23.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Alfredo Sussi" viene determinato in euro 13.379,53 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 76416 del 20.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra "Marconi" viene determinato in euro 3.154,27 (al netto IVA);

vista la nota dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 78452 del

23.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra “Tesei” viene determinato in euro 8.244,37 (al netto IVA);

vista la nota dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 78458 del 23.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra “Undici Maggio” viene determinato in euro 14.070,08 (al netto IVA);

vista la nota dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative (prot. 78027 del 22.6.2017) con la quale il canone annuo della palestra “Campana” viene determinato in euro 7.341,23 (al netto IVA);

tenuto conto che la sopraddeffta Relazione tecnica di stima effettuata dall’Ufficio Tecnico Patrimoniale e Procedure Espropriative mette in evidenza che la determinazione della stima del canone attiene esclusivamente all’immobile e non tiene conto di fattori specifici come l’assunzione da parte dell’affidatario dell’impianto di oneri diversi non riconducibili alla componente immobiliare;

visto lo Statuto del Comune di Livorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 423 del 14.10.1991 e successive modifiche, nel quale, all’art. 4, c. 2, lettera g), viene esplicitato che “il Comune promuove l’attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro ed espressione della persona assicurando l’accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l’educazione motoria in ogni fascia d’età”;

considerato che gli affidatari della gestione delle sopra richiamate palestre andranno a svolgere un servizio importante per il territorio tenendo conto del ruolo di inclusione sociale che la pratica sportiva può svolgere nei confronti di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio e di marginalità;

tenuto conto che la sopra richiamata Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 prevede la facoltà di concedere al gestore dell’impianto un contributo economico a sostegno della gestione;

vista la sopra richiamata decisione della Giunta Comunale n. 97 del 10.4.2018 che ha espresso di concordare con il sopra richiamato rapporto dell’Ufficio Sport ed Impianti Sportivi nel quale sono state elaborate le modalità di determinazione di un contributo economico da accordare a sostegno della gestione che tengano conto delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo degli impianti e nel quale sono stati determinati i criteri per l’affidamento degli impianti sportivi comunali, dando mandato agli uffici di procedere con gli atti conseguenti;

ritenuto pertanto di addivenire all’affidamento delle palestre “Bastione”, “De Amicis”, “Manlio Di Rosa”, “Gualtiero Follati”, “Lambruschini”, “Marconi”, “Mazzini”, “Del Chicca”, “Pazzini”, “Alfredo Sussi”, “Tesei”, “Undici Maggio”, “Gino Mario Cini (Gymnasium)”, “Gustavo Marzi” e “Campana” mediante l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica;

ritenuto di procedere all’affidamento della gestione delle suddette palestre per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di consegna dell’impianto coincidente con la data di stipula della convenzione;

considerato che con successivo atto sarà effettuato l’accertamento di entrata relativo al canone e l’impegno di spesa relativo al contributo per la gestione delle palestre in argomento sulla base delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica esperita;

visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto;

DETERMINA

1. per i motivi sopra espressi di prendere atto della necessità di affidare per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di consegna dell’impianto coincidente con la data di stipula della convenzione, nel rispetto dei criteri contenuti nel rapporto oggetto di apprezzamento da parte della Giunta Comunale con decisione n. 97 del 10.4.2018, la gestione dei seguenti impianti sportivi:

- palestra “Bastione”, sita in Livorno, via del Bastione 7;
- palestra “De Amicis”, sita in Livorno, viale Guglielmo Marconi 79;

- palestra “Manlio Di Rosa”, sita in Livorno, via Tiberio Scali 74;
- palestra “Gualtiero Follati”, sita in Livorno, via Dino Provenzal 29;
- palestra “Lambruschini”, sita in Livorno, via Raffaello Lambruschini 5;
- palestra “Marconi”, sita in Livorno, piazza San Simone 9;
- palestra “Mazzini”, sita in Livorno, viale Vittorio Alfieri 37;
- palestra “Del Chicca”, sita in Livorno, via Robert Dudley 3;
- palestra “Pazzini”, sita in Livorno, via San Gaetano 23;
- palestra “Alfredo Sussi”, sita in Livorno, via Giorgio La Pira 13;
- palestra “Tesei”, sita in Livorno, via Giovanni Villani;
- palestra “Undici Maggio”, sita in Livorno, via Ermenegildo Bois 16;
- palestra “Gino Mario Cini (Gymnasium)”, sita in Livorno, viale Giosuè Carducci 93;
- palestra “Gustavo marzi”, sita in Livorno, via Luigi Bosi 15;
- palestra “Campana”, sita in Livorno, via Niccolò Stenone 12;

2. di procedere pertanto, ai sensi della Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”, all’affidamento dei sopradetti impianti sportivi tramite procedura ad evidenza pubblica per lotti, aggiudicando l’impianto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, precisando che i soggetti ammessi sono, nei termini ed alle condizioni di cui ai capitoli:

- a) le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), regolarmente affiliate alle Federazioni sportive indicate per ciascuna palestra nelle schede di cui all’allegato 6 o affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per le attività sportive altresì indicate per ciascuna palestra nelle schede di cui all’allegato 6;
- b) gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e le Federazioni sportive;
- c) i consorzi, gruppi e associazioni fra i soggetti di cui ai punti a) e b);

3. di approvare per quanto riguarda le palestre “Bastione”, “De Amicis”, “Manlio Di Rosa”, “Gualtiero Follati”, “Lambruschini”, “Marconi”, “Mazzini”, “Del Chicca”, “Pazzini”, “Alfredo Sussi”, “Tesei”, “Undici Maggio” e “Campana” il relativo capitolato (**allegato n. 1**) da porre a base della procedura concorsuale sopra indicata e lo schema di convenzione (**allegato n. 2**), parti integranti del presente atto;

4. di approvare per quanto riguarda le palestre “Gino Mario Cini (Gymnasium)” e “Gustavo Marzi” il relativo capitolato (**allegato n. 3**) da porre a base della procedura concorsuale sopra indicata e lo schema di convenzione (**allegato n. 4**), parti integranti del presente atto;

5. costituisce parte integrante del presente atto l’**allegato 5** riportante al proprio interno per ciascuna palestra il nome, l’indirizzo, i riferimenti catastali, il canone annuo posto a base di gara (oltre I.V.A.), il contributo annuo posto a base di gara, l’indicazione delle attività sportive alle quali è destinato l’impianto, l’indicazione delle Federazioni sportive di riferimento, il valore di ricostruzione;

6. costituisce parte integrante del presente atto l’**allegato 6** riportante al proprio interno per

ciascuna palestra la planimetria;

7. di procedere alla nomina di Responsabile Unico del Procedimento il titolare della Posizione Organizzativa Sport e Impianti Sportivi, Francesco Repetti;

8. di riservarsi di procedere, con proprio successivo atto, ad effettuare l'accertamento di entrata relativo al canone e l'impegno di spesa relativo al contributo per la gestione delle palestre in argomento sulla base delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica esperita;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica;

10. di dare atto che la nomina della Commissione dovrà avvenire a cura del Responsabile Unico del Procedimento dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La presente disposizione è affissa, per la durata di 15 giorni, all'Albo Pretorio "on line", in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del Regolamento relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

BENDINELLI MASSIMILIANO /
ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): ea7954c1ecb8e85f1a6120017995092e603b0074df7a10c4ddec1649c6419ae0

Firme digitali presenti nel documento originale

MASSIMILIANO BENDINELLI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8761/2018

Data: 24/10/2018

Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9b881ea39458942b_p7m&auth=1

ID: 9b881ea39458942b